



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 15 giugno 2018

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 25 ottobre 2016¹ sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione² della competente organizzazione del mondo del lavoro.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Art. 13 cpv. 2

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Art. 15 cpv. 1

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 2, 3 e 5.

¹ RS 412.101.222.24

² Il piano del 25 ott. 2016 è disponibile sul sito della SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

Art. 19 cpv. 5

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze; per ogni controllo delle competenze vale la seguente ponderazione:

- a. corso 2 (Macchinari): 25 per cento;
- b. corso 3 (Documentazione): 25 per cento;
- c. corso 5 (Riparazione e restauro): 50 per cento.

Art. 20 cpv. 4

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono i corsi 2 e 3, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 23 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 4

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei liutai AFC è composta da:

- a. da tre a cinque rappresentanti dell'Associazione Svizzera dei Liutai e Archettai (ASLA);

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 cpv. 1

¹ È responsabile dei corsi interaziendali l'Associazione Svizzera dei Liutai e Archettai (ASLA).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.

15 giugno 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Josef Widmer
Direttore supplente

